




**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

Prot. 1400 del 05-02-2010

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

CS/fp

Roma, 5 febbraio 2010  
Informativa n.7/10

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Oggetto: approvazione documento "Brevi note in materia di consulenza tecnica d'ufficio: le novità del nuovo codice di procedura civile"

Caro Presidente,

Ti informo che il Consiglio Nazionale, nella seduta del 20-21 gennaio scorso, ha approvato il documento "Brevi note in materia di consulenza tecnica d'ufficio: le novità del nuovo codice di procedura civile", che Ti allego, elaborato dalla Commissione "Consulenza Tecnica di Ufficio".  
Potrai trovare il documento anche sul sito Internet ([www.cndcec.it](http://www.cndcec.it)) nella sezione "Funzioni giudiziarie" dell'area "Studi e ricerche - Commissioni".

Un cordiale saluto.

Claudio Siciliotti





Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

---

# **BREVI NOTE IN MATERIA DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO: LE NOVITA' DEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA CIVILE**

gennaio 2010





A cura della Commissione

**“CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO”**

Presidente

*Mario Scandura*

Componenti

*Monica Baldassare*

*Ciro Cozzolino*

*Alessandro Gallone*

*Marco Manovelli*

*Gennaro Brescia*

*Lucia Di Lauro*

*Francesco Mancini*

*Flavio Rampello*

Segreteria tecnica

*Chiara Micarelli*

Mandato 2008-2012

Area di delega

Consigliere Delegato

Consiglieri Co-Delegati

Funzioni Giudiziarie

Felice Ruscetta

Marcello Danisi

Massimo Mellacina

Giulia Pusterla



## Indice

INTRODUZIONE .....	4
1. NOMINA DEL CTU E FORMULAZIONE DEI QUESITI .....	5
2. LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI E I TERMINI DI DEPOSITO DELLA RELAZIONE.....	7
3. LA VIGILANZA NEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI .....	10
4. LA POSIZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE .....	12



## INTRODUZIONE

Di seguito, anche alla luce delle recenti modifiche al codice di procedura civile, verranno forniti alcuni approfondimenti in tema di consulenza tecnica di ufficio con l'obiettivo di fornire un ausilio di carattere pratico e funzionale nella gestione delle operazioni peritali e nella redazione della relazione di consulenza sulla scorta dei quesiti posti dal magistrato.



## 1. NOMINA DEL CTU E FORMULAZIONE DEI QUESITI

La Legge numero 69 del 18 Giugno 2009, Disposizioni per lo Sviluppo Economico, la Semplificazione, la Competitività, nonché in materia di Processo Civile, in vigore dal 4 Luglio 2009, ha introdotto, tra le altre, alcune modifiche al Codice di Procedura Civile negli articoli 191 e 195, che trattano dell'incarico e dello svolgimento della Consulenza Tecnica.

Da una prima lettura delle novità introdotte con la riforma del processo civile del 2009 la prima impressione che se ne trae è che l'intenzione del legislatore sia stato quello di razionalizzare e di ridurre i tempi di svolgimento delle attività relative alla consulenza tecnica di ufficio.

Le nuove norme, infatti, allo scopo di accelerare l'iter della consulenza tecnica hanno anticipato la formulazione dei quesiti da sottoporre all'esperto prevedendo che il giudice a ciò provveda con la stessa ordinanza che ammette la consulenza tecnica di ufficio.

Ricostruendo le linee della riforma, è stato affermato come il nostro legislatore abbia inteso realizzare una sorte di "miniprocedimentalizzazione" dell'istituto della consulenza tecnica di ufficio, incentrando le trasformazioni essenzialmente sulla disciplina degli artt. 191 e 195 C.p.c. che, quali norme intese a regolarne lo svolgimento, possano garantire una efficace accelerazione dell'iter della consulenza tecnica.

Prima di passare a trattare in dettaglio le novità che interessano la Consulenza tecnica, è opportuno ricordare come, con riferimento alla entrata in vigore delle modifiche di legge, l'art. 58 delle nuove norme "*(Disposizioni transitorie)*" ha stabilito che le nuove disposizioni in materia di C.t.u. "*che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore*"<sup>1</sup> tuttavia – trattandosi di norme che non comportano decadenze o restrizioni alle facoltà e ai poteri delle parti – si ritiene che nulla impedisca ai giudici, quando nominano il CTU in cause pendenti prima dell'entrata in vigore della riforma, di emanare le relative ordinanze secondo il contenuto indicato dai nuovi articoli 191, 1° comma e 195, 3° comma.

<sup>1</sup> Art. 58. - *(Disposizioni transitorie)*

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.
2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006.
4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.



Premesso ciò va riferito come il nuovo primo comma dell'art. 191 dispone che il giudice istruttore, con l'ordinanza con cui nomina il consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.

<u>VECCHIO TESTO</u>	<u>TESTO RIFORMATO</u>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 191</b> <i>Nomina del consulente tecnico</i></p> <p>I. Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'articolo 187, ultimo comma (1), o con altra successiva, nomina un consulente tecnico e fissa l'udienza nella quale questi deve comparire.</p> <p>II. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 191</b> <i>Nomina del consulente tecnico</i></p> <p>I. Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire. (1)</p> <p>II. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.</p> <p>(1) Comma sostituito dall'art. 46, comma 4, della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).</p>

Con le modifiche di cui sopra viene stabilito che, qualora il giudice ritenga di avvalersi dell'apporto di conoscenze tecniche e specialistiche per la definizione della controversia procede con l'ordinanza di ammissione dei mezzi di prova o con altra ordinanza successiva alla nomina del consulente, alla contestuale formulazione dei quesiti e alla fissazione della udienza nella quale il consulente sarà tenuto a comparire per l'accettazione dell'incarico e la prestazione del giuramento.

Il provvedimento di ammissione della consulenza tecnica di ufficio dovrà dunque prevedere:

- il nominativo dell'esperto;
- la compiuta formulazione dei quesiti da sottoporre al C.T.U.;
- la fissazione dell'udienza nel quale lo stesso dovrà comparire per l'accettazione e il giuramento dell'incarico, unitamente all'ordine di convocazione a cura della Cancelleria;
- la succinta motivazione delle ragioni che giustificano l'ammissione della consulenza tecnica;
- la fissazione del termine ex art. 201 c.p.c. concesso alle parti per la nomina di propri consulenti tecnici.

Secondo, quindi, le nuove disposizioni, il Giudice formula i quesiti già nel momento in cui dispone la Consulenza d'Ufficio e nomina il Consulente e pertanto il CTU viene preventivamente informato dell'oggetto della Consulenza stessa.



Lo stesso quindi, attraverso l'esame del fascicolo e dei nominativi della parti, potrà valutare se sussistano o meno eventuali condizioni ostative alla accettazione dell'incarico e quindi eventualmente presentare una istanza di astensione al Giudice Istruttore che lo ha nominato.

Le nuove disposizioni pertanto introducono una maggiore incidenza del contraddittorio con i consulenti delle parti e una maggiore collaborazione fra il professionista e il giudice.

La legge, accogliendo una prassi già utilizzata in alcuni Tribunali, ha inteso modificare l'art. 191, 1° comma, c.p.c. stabilendo che il giudice deve formulare i quesiti con la stessa ordinanza con la quale nomina il perito e fissa l'udienza per il giuramento.

Lo scopo principale di tale modifica è quello di accelerare le operazioni di nomina e giuramento del consulente, anticipando le eventuali discussioni in ordine al quesito e riducendo il tempo dell'udienza di giuramento.

La modificazione del primo comma dell'art. 191 dovrebbe, infatti, nelle intenzioni del legislatore tagliare gli usuali tempi morti che vedevano nel sistema previgente separate nel tempo nomina, formulazione dei quesiti e udienza di giuramento e conferimento dell'incarico.

## **2. LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI E I TERMINI DI DEPOSITO DELLA RELAZIONE**

Altra novità assai importante (nonostante sia prassi da tempo già utilizzata da alcuni Giudici) riguarda lo svolgimento delle operazioni peritali, in quanto, ex art. 195 c.p.c., il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve essere depositata in Cancelleria nel termine che il giudice fissa.



<p style="text-align: center;"><b>Art. 195</b> <i>Processo verbale e relazione</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 195</b> <i>Processo verbale e relazione</i></p>
<p>I. Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.</p> <p>II. Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.</p> <p>III. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.</p>	<p>I. Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.</p> <p>II. Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.</p> <p>III. La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. (1)</p> <p>(1) Comma sostituito dall'art. 46, comma 5, della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).</p>

Con le trasformazioni della disciplina dell'art. 195, comma 3 si prevede che l'elaborato peritale debba essere trasmesso alle parti prima di essere depositato in Cancelleria e ciò per consentire a queste di trasmettere a loro volta all'esperto osservazioni e note scritte delle quali l'esperto dovrà fornire espressa e sintetica risposta contestualmente al deposito della relazione.

Si ritiene a tal fine che l'esperto, solo all'esito della compiuta esplicazione del contraddittorio, potrà provvedere al deposito in cancelleria della relazione, delle osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione delle stesse.

Il CTU, quindi, dovrà far conoscere alle parti la risposta motivata ai quesiti entro un primo termine fissato dal Giudice; queste (attraverso i CTP eventualmente nominati) dovranno entro un secondo termine, di regola estremamente breve, comunicare al CTU le proprie osservazioni e controdeduzioni; infine, il CTU dovrà depositare, entro l'ultimo termine stabilito, la relazione finale, contenente anche le risposte alle osservazioni delle parti.

Per comprendere tale innovazione negli aspetti procedurali della C.T.U. è importante evidenziare come – prima delle modifiche di cui all'art. 195 c.p.c. - le memorie di osservazione alla ctu avevano di regola lo scopo di richiamare il CTU a chiarimenti ovvero di sollecitare una rinnovazione o un supplemento di ctu, con la conseguenza che spesso si rendevano necessari uno o più rinvii per l'audizione del consulente del giudice con l'effettuazione di onerosi supplementi.



Negli altri casi, quando le memorie rappresentavano semplici argomentazioni critiche, senza finalità ulteriori sullo svolgimento dell'istruttoria, queste potevano essere ricomprese nelle memorie conclusionali o nella discussione orale della causa, senza bisogno di un termine apposito.

Recependo le indicazioni contenute nel parere dell'Associazione Nazionale Magistrati, le commissioni riunite del Senato – in sede di esame del Pdl S1082, nel testo trasmesso dalla Camera – hanno ulteriormente modificato il testo dell'art. 195, che ora così dispone: "La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse".

Con le modifiche richiamate è stato previsto un termine interno alle operazioni peritali e utilizzando una utile prassi già sperimentata in alcuni Tribunali è stato consentito ai consulenti di parte di svolgere le loro osservazioni nel corso delle operazioni peritali al fine di garantire il contraddittorio con le parti ed evitando un inutile passaggio in udienza.

Nel verbale di giuramento, dunque, il giudice deve indicare al consulente d'ufficio:

- un primo termine, entro il quale costui deve inviare alle parti una relazione provvisoria, per il loro esame;
- un secondo termine per far pervenire al consulente d'ufficio le (eventuali) memorie critiche dei consulenti di parte;
- un terzo termine, con scadenza anticipata rispetto all'udienza di rinvio (di modo che sia le parti, sia il giudice, possano prenderne visione per tempo), entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione conclusiva; questa dovrà necessariamente contenere le osservazioni delle parti e la sintetica "risposta" del consulente d'ufficio alle stesse.

Questo meccanismo consente di anticipare le discussioni che normalmente si aprivano all'udienza successiva al deposito e che spesso comportavano ulteriore attività istruttoria; inoltre, riconduce le osservazioni dei consulenti di parte nell'ambito suo proprio, e cioè nel contraddittorio con l'ausiliario tecnico del giudice.

Va, in ogni caso, riferito come il termine stabilito per il deposito della relazione viene qualificato come meramente ordinatorio sulla scorta del rilievo della mancata previsione dello stesso "a pena di decadenza"



e pertanto, in mancanza di una espressa declaratoria di perentorietà sembra dunque doversi ritenere che tutti i tre i termini, previsti dall'art. 195, comma 3, per come riformato, siano da considerarsi ordinatori restando comunque ferma la necessità che, in caso di proroga del termine per l'invio della relazione alle parti richiesta dal consulente e autorizzata dal G.I., saranno conseguentemente prorogati a catena tutti i termini previsti dall'art. 195, III comma, c.p.c.

E' di tutta evidenza che la concessione dei termini previsti dal riformato art. 195 c.p.c. è finalizzata a consentire alle parti, attraverso i propri consulenti nominati, il compiuto esercizio del contraddittorio sulle risultanze peritali e pertanto la mancata concessione del termine per formulare osservazioni dovrebbe integrare una ipotesi di nullità o inutilizzabilità della stessa relazione di consulenza tecnica.

A ciò aggiungasi come il mancato svolgimento di tale attività da parte del C.T.U. in contraddittorio con i consulenti di parte dovrebbe giustificare la eventuale richiesta delle parti perché siano disposte a cura dell'esperto ulteriori indagini suppletive o comunque di chiamare lo stesso a chiarimenti.

E' stato ritenuto pertanto che l' intervento sulla disciplina del comma III dell'art 195 c.p.c. operato dal legislatore della riforma del 2009 è finalizzato a realizzare un effetto assai significativo di valorizzazione del ruolo dei consulenti di parte, dal momento che la loro formazione della prova scientifica potrà trasformarsi da occasionale o eventuale a fisiologica nella formazione dei complessivi risultati posti a disposizione del giudice, con la conseguenza che la dialettica fra l'esperto nominato (C.T.U.) e i consulenti di parte può consentire al giudice maggiori possibilità di verifica e di controllo dei risultati forniti dall'esperto sia sotto il profilo della coerenza logica della complessiva elaborazione sia della affidabilità delle informazioni sotto il profilo tecnico scientifico.

### **3. LA VIGILANZA NEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

L'altra novità, all'art. 23 delle disposizioni attuative, rappresenta sostanzialmente un aggiornamento alle norme stabilite sulla vigilanza nel conferimento degli incarichi.

Nell'ambito delle innovazioni apportate alla disciplina della consulenza tecnica di ufficio con la riforma del 2009, con la riformulazione dell'art. 23 Disp. Att. viene, infatti, introdotto il principio della natura essenzialmente routinaria della attribuzione degli incarichi agli esperti.

La modifica prevista dal nuovo testo dell'art. 23 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile ha previsto, infatti, un dovere di sorveglianza da parte del Presidente del Tribunale stabilendo un tetto massimo (relativo) per gli incarichi conferibili al medesimo soggetto.



**Art. 23 –**

**Disposizioni di Attuazione c.p.c.**

*Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi*

- I. Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo.
- II. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.
- III. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.
- IV. Il primo presidente della corte d'appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.

**Art. 23 –**

**Disposizioni di Attuazione c.p.c.**

*Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi*

- I. Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo, in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al dieci per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici. (1)
- II. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.
- III. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.
- IV. Il primo presidente della Corte d'appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla Corte.

(1) Comma sostituito dall'art. 46, comma 5, della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).

Va sul punto sottolineato come la prescrizione richiamata ha un'operatività necessariamente posticipata, mentre il dato temporale rilevante, in mancanza di specificazione, si ritiene sia quello che individua l'anno giudiziario, e quindi i 12 mesi precedenti.

Quanto alle modalità pratiche di intervento del Presidente, nella norma non risulta indicata alcuna prescrizione e pertanto è stato ritenuto che la vigilanza del presidente debba essere esercitata esclusivamente in via posticipata nel momento in cui il presidente segnalerà al giudice il superamento del tetto stabilito e lo inviterà eventualmente a soprassedere per un certo periodo nella nomina di un dato consulente sino a rientrare nei limiti stabiliti dalle norme.

Pur essendo stata auspicata da tempo la necessità di garantire una equa ripartizione e rotazione degli incarichi affidati ai C.T.U., è stato tuttavia rilevato come - con le modifiche così come introdotte e riformulate dalla riforma del 2009 - il giudice resterebbe apparentemente vincolato unicamente ad una equa distribuzione degli incarichi con il rischio che tale forzata turnazione non tenga, invece, conto della eventuale preparazione specialistica degli esperti iscritti negli Albi in relazione alle specifiche tecniche della controversia.



Non può, infatti, obiettarsi come questa regola non garantisca in effetti che il consulente abbia capacità professionali adeguate e conoscenza delle fondamentali norme di diritto processuale civile, in quanto la semplice iscrizione all'albo di regola non è di per sé garanzia dell'onestà e della capacità del consulente.

Si è del parere quindi che non possa bastare la semplice regola matematica, restando necessario temperare l'esigenza di equa distribuzione degli incarichi con il rapporto fiduciario che deve legare il consulente al giudice, per cui non si può affidare di regola tutto ad un criterio matematico prefissato.

Resta pertanto quanto mai opportuno, pur nel rispetto delle norme sulla necessaria rotazione degli incarichi, consentire al giudice di limitare l'assegnazione degli incarichi a quelle persone che, all'interno dell'albo, meritano particolare fiducia sia sotto il profilo tecnico, sia per le impeccabili qualità morali.

In ultimo, va ricordata la disposizione, introdotta dalla riforma, che attribuisce al Presidente del Tribunale il compito di garantire che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi, anche a mezzo di strumenti informatici e/o con l'eventuale inserimento di apposita sezione nell'eventuale sito internet del Tribunale.

#### **4. LA POSIZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE**

Alle modifiche al Codice di Procedura Civile introdotte con la Legge 69/09 che hanno introdotto un utile contraddittorio dei consulenti di parte con l'ausiliario tecnico del giudice, occorre aggiungere alcune annotazioni sugli orientamenti recenti nella interpretazione e nella applicazione delle altre norme, fra cui notevole importanza riveste l'art. 201 del Codice di Procedura Civile (Consulente Tecnico di Parte):

Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.



E' importante sul punto ricordare come la nomina del CTP deve essere, tassativamente, presentata in Cancelleria entro il termine stabilito dal Giudice (di solito, l'inizio delle operazioni peritali), e non al CTU in sede di apertura delle operazioni peritali, a pena di nullità della nomina stessa.

Il richiamato art. 201 c.p.c. stabilisce che "la nomina di consulenti tecnici di parte deve essere effettuata con dichiarazione ricevuta dal cancelliere" senza la possibilità di delegare al CTU la ricezione della dichiarazione di nomina del CTP in quanto tale attività è demandata chiaramente ed inequivocabilmente alla cancelleria.

Va infatti rilevato come la semplice comunicazione a verbale, effettuata dal legale o la comunicazione via fax, della nomina del CTP costituirebbe una delega delle attività processuali dal Giudice al CTU, che invece è inammissibile.

Le disposizioni del richiamato art. 201 c.p.c. si integrano con quelle dell'art. 91 delle Disposizioni di Attuazione, (Comunicazione ai Consulenti di Parte):

Nella dichiarazione di cui all'articolo 201 primo comma del Codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte.

Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perché vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del Codice.

La nomina del CTP, avvenuta nel corso delle operazioni peritali, in assenza cioè della preventiva dichiarazione in Cancelleria, è quindi inammissibile.

Qualche dubbio interpretativo si presenta, invece, qualora vi sia necessità di sostituire il CTP al momento dell'apertura delle operazioni peritali, ovvero nel corso di queste, in relazione alla impossibilità materiale di depositare preventivamente la nuova nomina in Cancelleria.